

## **Scheda di lettura**

### **Disegno di legge di bilancio 2019**

*a cura del Dipartimento lavoro scuola formazione  
contrattazione bilateralità*

#### **Incentivi alle assunzioni**

- Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno (art.20)

Viene prorogato, senza modifiche sostanziali, per gli anni 2019 e 2020, lo sgravio contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, già contenuto nella legge di bilancio 2018. Le Regioni interessate sono Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Saranno agevolate le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

- Mini Ires (art.8)

A decorrere dal 2019 l'Ires è ridotta dal 24% al 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente che siano reinvestiti in beni strumentali materiali nuovi e in personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Il costo del personale dipendente rileva a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018.

- Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze (art.50)

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, ovvero dottori di ricerca, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo, viene riconosciuta una decontribuzione nel limite massimo di 8.000 euro per un periodo massimo di 12 mesi.

L'esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

a) giovani in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane o estere se

riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia, ad eccezione delle Università telematiche.

b) giovani in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute italiane o estere se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente in materia, ad eccezione delle Università telematiche.

Per assunzioni a tempo parziale l'incentivo è proporzionalmente ridotto.

L'incentivo spetta anche nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Non spetta invece per i rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il datore di lavoro, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto mediante l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

L'esonero, di cui al comma 1, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

*All'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, già reso strutturale dalla legge di bilancio 2018, ed esteso da 30 a 35 anni dal decreto dignità, il DDL di bilancio 2019 affianca la proroga biennale dell'incentivo per le assunzioni al Sud, un nuovo incentivo specifico per favorire, per il solo anno 2019, l'assunzione di giovani laureati e dottori di ricerca meritevoli e la c.d. mini Ires, anche questa una misura strutturale, cioè valevole dal 2019 in poi.*

*Si tratta di un quadro di incentivi che può favorire la crescita dell'occupazione stabile, ma nel quale stona fortemente la scelta di indirizzare la riduzione dell'Ires, peraltro unico intervento di riduzione del cuneo fiscale previsto, anche verso i costi dei dipendenti a termine, e non dei soli dipendenti a tempo indeterminato.*

*L'incentivo per le giovani eccellenze, il primo di questo genere a premiare il merito scolastico, sembrerebbe essere cumulabile, secondo il testo di legge, con l'incentivo alle assunzioni di giovani. Se così non fosse non rappresenterebbe un grande vantaggio rispetto a quest'ultimo, visto che si rivolgono alla stessa fascia di età.*

### **Incentivi apprendistato primo livello (art. 26)**

Vengono ridotti i finanziamenti per gli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta degli incentivi aggiuntivi, prima introdotti

in via sperimentale e poi resi strutturali dal precedente governo, consistenti nell'esonero dal contributo di licenziamento, nella riduzione dell'aliquota contributiva dal 10% al 5%, nello sgravio totale del contributo Naspi a carico del datore di lavoro. Mentre nella legge di bilancio 2018 erano stati appostati finanziamenti per 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, ora gli importi ammontano a 5 milioni annui.

*Siamo critici sulla riduzione del finanziamento, è infatti importante incoraggiare il più possibile questa tipologia, che consente ai giovani di conseguire la qualifica e il diploma professionale o il diploma di istruzione secondaria superiore.*

### **Proroga Cigs e mobilità in deroga nelle aree di crisi complesse (art.23)**

Anche per l'anno 2019 ci sarà la possibilità di prorogare la Cassa integrazione straordinaria, per tutte e tre le casuali (crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà), e la mobilità in deroga nelle aree di crisi complesse. A tal fine sono stanziati 117 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni in base alle rispettive esigenze, e saranno anche destinate le risorse finanziarie residue, assegnate ai sensi delle normative precedenti e già ripartite tra le Regioni (sia quelle di cui all'art. 44, co. 11-bis, del dlgs n. 148/2015 e successive modificazioni, sia quelle di cui all'art. 1, co. 1, della legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna).

*La recente riforma della cassa integrazione che aveva scommesso su una più rapida ripresa economica e su una più veloce attuazione della riforma delle politiche attive è oggi messa alla prova da una realtà dei fatti molto diversa nei suoi esiti. La possibilità di prorogare Cigs e mobilità in deroga nelle aree di crisi complesse anche per il 2019, completa il quadro degli strumenti da noi richiesti per consentire alle aziende di portare a compimento le ristrutturazioni o uscire dalle crisi conservando l'occupazione, in deroga alle durate massime definite nel Dlgs 148/15.*

*Ricordiamo che di questo quadro fanno parte la norma contenuta nel Decreto – legge “urgenze” (Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art.44) che ripristina la Cigs per cessazione di attività, e la norma, inserita nel decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio (Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 25), che allarga la possibilità di prorogare la Cigs a tutte le aziende al di fuori delle aree di crisi complesse con piani di risanamento complessi (non più solo quelle sopra i 100 dipendenti), e ricomprende in tale possibilità la causale “contratto di solidarietà”, come da noi chiesto.*

*Invece non è stato affrontato il tema del rafforzamento della Naspi, per la quale andrebbe abolito il décalage del 3% e potenziata la copertura per i lavoratori stagionali.*

### **Politiche attive del lavoro e centri per l'Impiego (art.21 e art.24)**

- Fondi per potenziamento centri per l'impiego (Art. 21, co.4)

L'art.21 istituisce presso il Ministero del lavoro il Fondo per il Reddito di cittadinanza con una dotazione di 9 miliardi annui a decorrere dal 2019. Il comma 4 stabilisce che, nell'ambito di tale Fondo, fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego al fine del loro potenziamento e fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A..

- Anpal (art.24)

Le somme non spese per le attività previste dal decreto legge 91/17, art. 10 (riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nel Mezzogiorno) resteranno nel bilancio di Anpal per essere destinate ad interventi di politiche attive. Così come le somme non spese per le attività previste dal decreto legge 76/17 art. 2 comma 6 (interventi straordinari per favorire l'occupazione quella giovanile) affluiranno direttamente al Fondo per le politiche attive, istituito dalla legge di stabilità del 2014 ( legge 147/13 art. 1 comma 215) e all'epoca destinato a finanziare anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione.

*Come ampiamente preannunciato, si prevede uno stanziamento per rafforzare il sistema dei Centri per l'Impiego al fine dell'erogazione del Reddito di cittadinanza, visto che lo stesso sarà condizionato all'accettazione di offerte di lavoro. Tuttavia sia il funzionamento del nuovo istituto che gli interventi di rafforzamento dei Centri per l'impiego sono demandati a prossimi interventi normativi, quindi non abbiamo elementi per poter fare valutazioni. Si può solo segnalare che l'art. 28 del DDL di bilancio rifinanzia il Fondo per le assunzioni nella P.A., con priorità per determinate professionalità tra le quali digitalizzazione e qualità dei servizi pubblici, che potrebbero essere importanti per la gestione delle politiche attive, ma non essendo circoscritta l'area di appartenenza, non si riescono a cogliere gli indirizzi degli eventuali impegni come il rafforzamento dei CPI, la stabilizzazione dei lavoratori precari all'interno degli stessi o delle società controllate e collegate o degli enti e società di service.*

*La Cisl sostiene da sempre l'esigenza di rafforzare i Centri per l'Impiego. Proprio la sottovalutazione di tale aspetto da parte dei due precedenti Governi ha impedito il reale decollo della riforma delle politiche attive del lavoro prevista dal Jobs Act. Nel contempo va evitato il rischio che, ora che finalmente si appostano risorse finalizzate, si considerino i Centri per l'Impiego esclusivamente come strumenti deputati a favorire/controllare l'erogazione del Reddito di cittadinanza. I Centri per l'Impiego devono finalmente diventare lo strumento per poter offrire sostegno alle persone in cerca di occupazione, a tutte le persone in cerca di occupazione, non soltanto a chi sarà beneficiario, in base a certe soglie Isee, del Reddito di cittadinanza.*

*La Cisl ritiene fondamentale un governo pubblico, unitario e nazionale delle politiche attive.*

*Affinché la positiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia esigibile per tutti i cittadini occorre:*

- *rafforzare il sistema ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) a partire dai fondamentali terminali operativi quali sono i Centri per l'Impiego (CPI), limitando il rapporto utente/operatore oggi troppo alto, prevedendo assunzioni a tempo indeterminato e la definitiva stabilizzazione dei precari ancora oggi presenti garantendo continuità nell'implementazione delle risorse umane e finanziarie, nonché promuovendo la collaborazione con le esperienze virtuose maturate nel privato, tra cui quelle degli enti bilaterali;*
- *avviare l'implementazione di un efficiente sistema informativo che deve diventare unico, per dare trasparenza ai flussi informativi ed accelerare il processo di integrazione di tutte le banche dati esistenti;*
- *prevedere il necessario rafforzamento delle competenze degli operatori, per rispondere ai nuovi bisogni e in particolare al tema dell'incrocio fra domanda e offerta di lavoro e ai servizi alle imprese;*

- avviare un monitoraggio sull'andamento dell'Assegno di Ricollocazione, a partire dall'applicativo gestionale della misura e da puntuali regole per un'armonizzazione tra la misura nazionale e quelle regionali per evitare sovrapposizioni e difformità di trattamento.

*Quanto al finanziamento per il funzionamento di Anpal Servizi, occorre specificare che tali risorse devono andare anche a finanziare gli oneri generali di struttura, per l'attuazione delle misure di politica attiva a questa assegnate.*

*Positiva l'operazione di recupero di somme stanziata da precedenti disposizioni e non spese, che vengono fatte affluire ad Anpal e al Fondo politiche attive, se tali somme andranno a rafforzare le misure di politica attiva, come l'Assegno di Ricollocazione.*

### **Assunzioni presso l'ispettorato nazionale del lavoro (Art. 35)**

Per rafforzare le proprie attività e funzioni, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato al seguente cronoprogramma per le assunzioni (contingente di personale ispettivo - Area III):

- 2019 + 300 lavoratori = 6.100.000,00€ di oneri assunzionali;
- 2020 + 300 lavoratori = 24.393.000,00€ “ “ “
- 2021 + 400 lavoratori = 40.655.000,00€ “ “ “

Sono inoltre previsti i seguenti aumenti di sanzione:

- 100 € per ogni lavoratore irregolare;
- + 15% delle sanzioni amm.ve applicate in materia di prevenzione con ulteriori possibili incrementi sanzionatori per ulteriori inadempienze;

*Il rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro con nuove assunzioni risponde ad una nostra tradizionale richiesta per contrastare il lavoro grigio e nero.*

### **Fondo contrattazione aziendale conciliazione vita lavoro**

*Rileviamo che non viene rifinanziato il fondo per il sostegno alla contrattazione aziendale in materia di conciliazione vita lavoro che nel biennio 2017- 2018, con una dotazione complessiva di 100 milioni, aveva permesso di incentivare le imprese ad adottare, tramite contrattazione aziendale, misure migliorative, sia rispetto alle leggi che rispetto alle previsioni dei CCNL, in materia di conciliazione vita lavoro (congedi paternità, sostegno al rientro dalla maternità, misure per la disabilità, per i carichi di cura, per la diffusione dello smart working). In questo biennio sono numerose le imprese, di diverse classi dimensionali, che hanno potuto migliorare concretamente il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori a fronte di tale sostegno. Il non rifinanziamento del fondo, unitamente alla eventuale non prosecuzione dei nuovi congedi per la paternità, rischia gravemente di abbassare le tutele concrete a cui i lavoratori possono ambire a fronte di carichi di cura specifici.*



### **Fondo per le politiche giovanili (Art. 37)**

E' previsto un incremento del Fondo per le Politiche giovanili di 30 milioni di €l'anno. Si tratta del Fondo costituito ai sensi dell'art. 19, comma 2 del d.l. 223 del 4.7.2006, convertito dalla legge 248 del 4.8.2006.

*Non è possibile capire rispetto a quali obiettivi viene stanziato il (comunque positivo) incremento delle risorse per le politiche giovanili e se sia prevista una loro gestione coordinata con la nuova Garanzia Giovani.*

### **Istruzione (Artt.22, 32, 52, 53, 54, 57, 58, 64, 78)**

Gli interventi in materia di istruzione, università e ricerca, che anticipano l'annunciato disegno di legge collegato alla finanziaria su *istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto e semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori*, risultano al momento parziali ed insufficienti.

Mancano le risorse per il rinnovo del contratto del comparto per il triennio 2019-2021, quelle stanziare sono sufficienti a coprire la vacanza contrattuale e l'elemento perequativo, così come mancano investimenti per il potenziamento dell'attività didattica a partire dal tempo pieno delle regioni del Sud d'Italia e per il diritto allo studio. Ancora una volta si è deciso di non investire nei settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca pur affermando la loro centralità per lo sviluppo e la crescita del paese.

Le misure introdotte intervengono sulla legge 107/2015 modificandone molti aspetti.

- Art. 22 (Sistema duale).

Si prevede un incremento di risorse, limitatamente all'esercizio finanziario 2019, di 50 milioni di euro per finanziare il sistema duale che si aggiungono ai 75 milioni di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Si tratta di percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

*Stante la riduzione delle ore per i percorsi di alternanza (si veda oltre), e tenuto conto della riduzione di risorse per finanziare gli incentivi aggiuntivi all'apprendistato per la qualifica, come visto sopra, rimaniamo scettici sul fatto che lo stanziamento aggiuntivo, limitato al solo esercizio finanziario 2019 e che è tra l'altro in contraddizione con la riduzione delle ore per i percorsi di alternanza e il conseguente dimezzamento delle risorse, possa davvero come dichiarato nella relazione illustrativa aiutare a sostenere la messa a regime del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro.*

- Art. 32 (Assunzione straordinaria di 1000 ricercatori).

Si prevede l'assunzione di 1000 ricercatori nelle università al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale



incrementando il fondo per il finanziamento ordinario delle università di euro 20 milioni per il 2019 e di 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

*Mancano uguali misure per gli enti di ricerca, dove il fenomeno del precariato è ormai un'emergenza che nessun governo sembra voler affrontare. Mancano inoltre le altre misure annunciate dal Ministro sul diritto allo studio e la riduzione delle tasse universitarie.*

- Art. 52 (Equipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole).

Al fine di promuovere misure e progetti d'innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. Ai maggiori oneri derivanti dalla norma, pari a euro 1,44 milioni per l'anno 2019, euro 3,60 milioni per l'anno 2020 ed euro 2,16 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

*Non sono stanziati risorse aggiuntive ma si utilizzano quelle già previste nella legge 107 per l'attuazione del piano per la scuola digitale ed inoltre si modifica la modalità di erogazione di queste risorse che non sarebbero distribuite a tutti gli istituti ma solo ad alcuni di essi sulla base di procedure selettive i cui criteri non vengono specificati. Si rischia in questo modo di allargare il digital divide e le disparità territoriali.*

- Art. 53 (Incremento dotazioni organiche dei licei musicali)

A partire dall'anno scolastico 2019-2020 l'organico del personale docente nei licei musicali è incrementato di 400 unità. A tal fine vengono stanziati le risorse per procedere alle suddette assunzioni.

*La norma si è resa necessaria per rispondere a sentenze del Tar e al parere dell'avvocatura dello Stato.*

- Art. 54 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co presso le istituzioni scolastiche)

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dei contratti degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018-2019 ex co.co.co. E' incrementata di conseguenza la dotazione organica degli A.T.A di 113 unità. L'assunzione avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito delle procedure di selezione indette nel 2017. Le graduatorie rimarranno in vigore fino a totale esaurimento.

La relazione illustrativa spiega che la spesa sostenuta rispetto allo stanziamento iniziale per queste assunzioni è inferiore e che quindi ci sono i margini per la trasformazione dei contratti a tempo pieno.

*Queste misure sono insufficienti a coprire le esigenze assunzionali delle scuole, è necessario un piano straordinario di assunzioni per il personale A.T.A.*

- Art. 57, comma 18 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

Trasformazione dei percorsi di alternanza scuola – lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, con riduzione delle ore minime previste per legge nei licei da 200 a 90, nei tecnici da 400 a 150 e nei professionali da 400 a 180. In base all’autonomia scolastica gli istituti potranno decidere di dedicare più ore a questi percorsi. La riforma entra in vigore già dall’anno scolastico in corso 2018-2019 per cui si applica anche ai progetti avviati. Con decreto del MIUR, da emanare entro 60 gg., sono definite le linee guida per l’attuazione di questi percorsi. La riduzione delle ore porta con sé il conseguente taglio dei finanziamenti per l’alternanza stanziati dalla legge 107/2015 che si stimano in 56,52 milioni di euro a decorrere dal 2019, in sostanza un dimezzamento delle risorse.

*Non condividiamo il taglio dei finanziamenti perché quelle risorse sono necessarie per qualificare i percorsi. La ratio dell’intervento, com’è dimostrato dall’inserimento della norma non nelle misure per le istituzioni scolastiche ma nelle misure per la razionalizzazione della spesa pubblica, sembra essere solo quella del risparmio di spesa.*

- Art. 58 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici).

Si introduce l’accesso alla professione docente tramite concorso aperto a tutti i laureati (più 24 crediti in materie pedagogiche). Viene abrogata la riforma della buona scuola che prevedeva tre anni di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente prima di diventare di ruolo a tempo indeterminato. I vincitori di concorso dovranno svolgere un anno di formazione iniziale e prova da supplente e poi entreranno di ruolo (nella scuola dove hanno svolto l’anno di prova), con l’obbligo di rimanervi per quattro anni, in tutto quindi sono cinque anni di permanenza nella stessa scuola (viene reintrodotta la nomina su scuola e abrogata la titolarità in ambito territoriale). Un successivo decreto ministeriale stabilirà i criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici, i requisiti dei componenti, i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione. Il superamento delle prove del concorso con il punteggio minimo previsto costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

*Pur condividendo l’abrogazione del FIT triennale troppo lungo, farraginoso e sostanzialmente impraticabile riteniamo che ancora una volta si sia fallito l’obiettivo di costruire un sistema di reclutamento efficace e stabile. Il concorso da solo non soddisfa i bisogni assunzionali delle scuole e costringe a ricorrere al precariato, per cui è necessario prevedere accanto a ordinarie procedure concorsuali per titoli ed esami anche un secondo canale di reclutamento che dopo anni di servizio a tempo determinato consenta la stabilizzazione.*

- Art. 64 (Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario).



Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza è autorizzata l'assunzione nel limite del 100% del turn over di figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti da parte delle province. Per finanziare questi interventi si riduce di 250 milioni di euro il fondo investimenti enti territoriali per gli anni dal 2019 al 2033.

*Anche in questo caso non si tratta di uno stanziamento di risorse aggiuntive ma di uno storno di risorse da un settore di spesa ad un altro con conseguente sofferenza da parte degli enti territoriali che si troveranno a dover sacrificare altri servizi. Pur condividendo l'urgenza di intervenire per garantire la sicurezza delle strade e delle scuole riteniamo che questi interventi, per essere finalmente risolutivi e non palliativi, richiedano un investimento nel tempo serio e costante di risorse.*

- Art 78 (Fabbisogno finanziario Università)

Le disposizioni stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali, al netto delle riscossioni e dei pagamenti per investimenti e ricerca, ma solo quelli imputabili direttamente all'attività di ricerca svolta dagli atenei, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. È previsto, inoltre, un incremento annuale del fabbisogno programmato calcolato sul fabbisogno realizzato nell'esercizio precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La disciplina ed il monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, è finalizzata si legge nella relazione illustrativa ad evitare che il comparto possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale.

*Anche in questo caso rileviamo l'assenza di investimenti aggiuntivi per un comparto strategico per la crescita e lo sviluppo competitivo del Paese. Ancorare il fabbisogno finanziario del sistema universitario alla crescita del PIL in un paese a crescita stagnante equivale a non voler investire nel settore e nelle conoscenze e competenze dei nostri giovani che soffrono un ritardo grave nella percentuale di popolazione con un titolo di studio terziario rispetto all'Europa (26,9% contro un 39,9%). Non sono previsti interventi per il diritto allo studio e per la riduzione delle tasse universitarie necessari per incrementare il numero di studenti. Manca inoltre un piano straordinario di reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo volte a superare l'enorme gap generatosi nel corso di oltre un decennio di blocco prima totale e poi parziale del turn over. Per rendere più efficace il sistema di reclutamento occorre ridurre il valore medio del punto organico utilizzato per il reclutamento del personale docente ed eliminare la logica del punto organico per il personale tecnico amministrativo, ammettendo per il reclutamento del personale operante presso le ex Facoltà di Medicina e Chirurgia impegnato presso le AOU di cui al D.Lgs. n.517/99, la possibilità di prevedere un cofinanziamento a valere sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nelle convenzioni Università-Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del D.Lgs. n.517/99. Le risorse recuperate con l'abolizione delle cattedre NATTA se integrate da uno stanziamento aggiuntivo potrebbero essere utilizzate a questi fini.*